

Tax rulings e aiuti di stato: le indagini avviate dalla Commissione UE

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

La Commissione europea ha avviato un'indagine al fine di esaminare i tax rulings emanati dalle Amministrazioni finanziarie di Irlanda, Olanda e Lussemburgo nei confronti rispettivamente di Apple, Starbucks e Fiat Finance and Trade. L'obiettivo è valutare se i tax rulings prevedano trattamenti di favore per tali imprese, generalmente non previsti per gli altri contribuenti e pertanto consistenti in aiuti di Stato non compatibili con i principi comunitari

Con un comunicato stampa dell'11 giugno 2014, la Commissione europea ha aperto **tre indagini** al fine di verificare se i tax rulings emanati da Irlanda, Paesi Bassi e Lussemburgo con riferimento alla determinazione del reddito imponibile nei suddetti Paesi di Apple, Starbucks e Fiat Finance and Trade risultano compliant alle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato.

A tal proposito, Joaquín Almunia, Vice-Presidente della Commissione europea, ha dichiarato come sia necessario che le imprese multinazionali paghino "the fair share of taxes" nei Paesi in cui operano; allo stesso tempo, è necessario che i Governi nazionali non adottino specifiche misure che consentano a tali imprese di pagare meno imposte di quanto dovrebbero, applicando in tal modo le disposizioni fiscali domestiche in maniera non equa e discriminatoria.

Nello stesso senso, Algirdas Šemeta, Commissioner for Taxation, il quale ha evidenziato come una competizione fiscale leale sia uno dei presupposti fondamentali per l'integrità del mercato unico e la sostenibilità fiscale dei singoli Stati membri.

Nel caso di specie, la Commissione europea ha avviato tali procedure di indagine al fine di comprendere se le suddette imprese multinazionali hanno ottenuto significative riduzioni delle imposte mediante l'ottenimento di specifici "**tax rulings**" da parte delle Amministrazioni fiscali di Irlanda, Paesi Bassi e Lussemburgo.

In particolare, la Commissione europea, nel comunicato stampa, ha definito i tax rulings come non problematici se intesi come "**comfort letters**" attraverso le quali le autorità fiscali forniscono alle imprese chiarimenti in merito al calcolo dell'imposta sui redditi e/o all'applicazione di determinate disposizioni fiscali.

Tuttavia, è necessario esaminare se, ai sensi delle disposizioni comunitarie, i suddetti tax rulings possano essere considerati come **aiuti di Stato** arrecanti specifici vantaggi per una società o gruppo di società.

Infatti, l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede espressamente che specifici aiuti di Stato in grado di falsare la concorrenza all'interno del mercato unico sono da considerare incompatibili e dannosi per il mercato unico europeo.

Gli accordi oggetto di indagine

Lo strumento del tax ruling viene frequentemente utilizzato per definire le **politiche di transfer pricing** di un gruppo multinazionale: in particolare, le imprese definiscono con le autorità nazionali le metodologie di calcolo del valore normale al fine di essere certe che le politiche di transfer pricing del gruppo siano considerate at arm's length.

Secondo la Commissione europea, nel caso in cui le politiche di transfer pricing oggetto di un tax ruling con uno specifico Stato non riflettano le reali ed effettive condizioni di mercato, (contrastando con il principio dell'arm's length), tale accordo, comportante un trattamento favorevole per l'impresa rispetto agli altri contribuenti, può essere considerato un aiuto di Stato.

Al contrario, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria e la società si accordino su metodologie di transfer pricing (e relativa applicazione) coerenti ed in linea con i principi di libera concorrenza, i tax rulings non sono da considerare come aiuti di Stato.

Nel caso di specie, la Commissione europea dovrà esaminare se:

- i rulings emanati dall'Amministrazione finanziaria irlandese aventi ad oggetto la determinazione dei profitti allocabili alle branches irlandesi del gruppo Apple, vale a dire, Apple Sales International e Apple Operations Europe;
 - il ruling emanato dall'Amministrazione finanziaria olandese per la determinazione della base imponibile relativa alle manufacturing activities di Starbucks Manufacturing EMEA BV;
 - il ruling emanato dall'Amministrazione finanziaria lussemburghese per la determinazione della base imponibile relativa alle financing activities di Fiat Finance and Trade,
- prevedano un **trattamento fiscale "di favore"** per tali imprese e siano da considerare pertanto **aiuti di Stato incompatibili** con i principi comunitari.

La Commissione europea ha avviato la review delle procedure di determinazione della base imponibile nei suddetti rulings, riscontrando, secondo una prima analisi, una sottostima del reddito imponibile.

L'Amministrazione finanziaria lussemburghese, al contrario di quella irlandese e olandese, non ha fornito tutte le informazioni richieste dalla Commissione europea ai fini dell'indagine; per tale ragione, quest'ultima ha avviato una procedura di infrazione contro il Lussemburgo.

Con riferimento alle Amministrazioni finanziarie olandese ed irlandese, la Commissione europea ha specificato come le stesse si siano dimostrate particolarmente collaborative e abbiano adempiuto in maniera tempestiva e completa alle richieste della Commissione: tuttavia, con riferimento alle due citate società (Apple e Starbucks) si rendono necessarie ulteriori analisi per verificare la compatibilità di tali tax rulings con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

I recenti interventi in materia di tassazione delle imprese multinazionali

La **dimensione globale** del reddito dell'**impresa multinazionale** rende di particolare complessità la sua ridefinizione su base territoriale, in ossequio ai principi del transfer pricing da parte delle singole autorità fiscali, con conseguenti difficoltà di applicazione dei criteri di collegamento dello stesso con un determinato Paese, potenziali conflitti tra Amministrazioni nelle pretese impositive, e rischi di doppia imposizione.

Il tema assume maggior rilievo anche a causa della crescente importanza della cd. "internet economy" e delle cd. "imprese multinazionali digitali", le cui componenti immateriali consentono di spostare più facilmente rischi, funzioni e assets (e, conseguentemente, profitti) da parte delle singole autorità fiscali, con conseguenti difficoltà di applicazione dei criteri di collegamento dello stesso con un determinato Paese.

In tale contesto, si inseriscono gli studi dell'**OCSE** in tema di "base erosion and profit shifting" (**BEPS**) e della Commissione europea in materia di pianificazione fiscale aggressiva. Secondo quanto emerge dal Rapporto BEPS, le imprese multinazionali tendono a strutturarsi (ponendo in essere i cd. "schemi di pianificazione fiscale aggressiva") in modo da ottimizzare il carico fiscale complessivo, riducendo l'imposizione sul reddito, sfruttando le distorsioni esistenti nei vari ordinamenti nazionali (al fine di beneficiare del cd. "fenomeno della doppia non imposizione") ed evitando situazioni in cui andrebbero incontro ad eventuali rischi di doppia imposizione.

Secondo il Rapporto BEPS, i principi accolti a livello internazionale, i quali derivano dalle best practices proprie dei diversi ordinamenti, non sono stati in grado di seguire i significativi cambiamenti che hanno interessato, soprattutto negli ultimi anni, i diversi settori economici. D'altro canto, anche i Governi operano in un contesto globalizzato dove le tax policies nazionali devono essere considerate in connessione con quelle degli altri Paesi e devono essere attentamente valutati gli effetti di tale interazione; inoltre, gli Stati risultano essere in competizione tra loro al fine di attrarre gli investimenti dei contribuenti, i quali utilizzano le disposizioni di legge con l'obiettivo di ridurre i costi (fiscali).

